



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario (relatore)
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2020, convocata in conformità all'articolo 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Campione d'Italia (CO)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, e in particolare l'articolo 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere n. 7819 del 26 novembre 2020, proposta dal sindaco del comune di Campione d'Italia (CO) e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 60 in data 26 novembre 2020;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19;

VISTO l'articolo 26-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di proroga fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle disposizioni in materia di giustizia contabile già previste dall'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lettera e), prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto, specificando che *«Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti»*;

VISTA l'ordinanza n. 61/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto tramite "Microsoft Teams";

UDITO il relatore, dott. Francesco Liguori.

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco di Campione d'Italia (CO) ha presentato una richiesta di parere sulla possibilità di procedere a un'ulteriore dichiarazione di dissesto, o alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, a dichiarazione di dissesto già avvenuta. Il comune, infatti, dopo oltre due anni e mezzo dalla deliberazione del dissesto non è in grado di presentare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'amministrazione comunale, premesso di aver deliberato il dissesto finanziario con deliberazione del consiglio n. 11 del 7 giugno 2018, in considerazione della situazione in cui è venuta a trovarsi dopo il fallimento della locale casa da gioco, che assicurava rilevanti entrate, espone le ragioni di fatto che hanno finora precluso la presentazione al Ministero dell'interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Viene in particolare evidenziato il ritardo arrecato alla procedura di

dissesto, e al risanamento finanziario dell'ente locale, dal contenzioso incardinato davanti al giudice amministrativo dai dipendenti colpiti dalla dichiarazione di eccedenza operata con deliberazione della giunta comunale n. 64 del 13 agosto 2018 in conformità alle pertinenti disposizioni del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative disposizioni di attuazione. Il contenzioso si è concluso in primo grado in senso sfavorevole ai ricorrenti con la sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima Ter, 20 dicembre 2019, n. 14674, contro la quale è stato peraltro presentato appello con ricorso depositato il 28 luglio 2020. Secondo l'esponente, la tardiva riduzione della spesa del personale a causa del suddetto contenzioso, aggiunta alle rate dei mutui per la costruzione della nuova casa da gioco, costituisce una delle più rilevanti cause che hanno impedito la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato per gli anni 2018 e 2019, esercizi nei quali è maturato nuovo disavanzo.

In questo quadro il sindaco di Campione d'Italia chiede alla Sezione:

se, in assenza di bilancio:

- a. sia possibile procedere ad una ulteriore dichiarazione di dissesto ex art. 244 TUEL tenendo presente che la precedente procedura non si è ancora conclusa;*
- b. sia possibile ricorrere alla procedura di riequilibrio pluriennale finanziario ex art. 243-bis TUEL a dichiarazione di dissesto già intervenuta.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sull'ammissibilità soggettiva e oggettiva.

I quesiti sono ammissibili, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo. La richiesta, infatti, proviene dal comune ed è sottoscritta dal sindaco, organo di vertice responsabile dell'amministrazione comunale e legale rappresentante dell'ente (articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), e la materia del dissesto è chiaramente riconducibile alla materia della contabilità pubblica, anche in considerazione della sua collocazione all'interno della parte seconda - ordinamento finanziario e contabile - del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. I quesiti, inoltre, presentano un sufficiente grado di generalità e

astrattezza, né sono ravvisabili profili di interferenza dell'odierno ausilio consultivo con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti e delle altre magistrature (sull'ammissibilità oggettiva si veda, da ultimo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020).

2. Nel merito.

2.1. Il comune di Campione d'Italia chiede, dunque, di conoscere quali strumenti siano messi a disposizione dei comuni che non sono in grado di chiudere la procedura di dissesto finanziario, prospettando la *«carezza [...] di specifica normativa di riferimento»* e ipotizzando le alternative oggetto del duplice quesito.

A differenza di quanto prospettato dal comune, peraltro, la Sezione ritiene che non vi siano lacune in proposito nella disciplina del dissesto finanziario

2.2. La Sezione ritiene, pertanto, che al primo quesito debba darsi risposta negativa.

Se il comune che ha deliberato il dissesto finanziario, dopo il risanamento, può nuovamente dichiarare lo stato di dissesto ove ne ricorrano i presupposti, la dichiarazione di un secondo dissesto nell'ambito di una procedura avviata in precedenza e non ancora chiusa, invece, non è prevista dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Richiamando la nota figura di patologia degli atti processuali elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza processualpenalistica, l'ipotesi di una dichiarazione di "dissesto nel dissesto" potrebbe essere qualificata come *abnorme*, trattandosi di un atto che *«per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale»* (*ex plurimis*, Corte di cassazione, II sezione penale, sentenza 26 febbraio 2020, n. 7582); nel caso del dissesto, un atto avulso dalla disciplina normativa del risanamento degli enti locali contenuta nel titolo VIII dell'ordinamento finanziario e contabile. L'articolo 246, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inoltre, prevede espressamente che la deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Una seconda dichiarazione di dissesto parrebbe dunque costituire, tra l'altro, un'inammissibile revoca implicita dell'unica deliberazione espressamente qualificata come irrevocabile dalla legge.

2.3. La Sezione ritiene, invece, che al secondo quesito possa darsi risposta positiva nei termini che seguono.

L'articolo 256, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede infatti quanto segue:

12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.

La Sezione ritiene che la fattispecie secondo la quale l'ente che ha deliberato lo stato di dissesto non sia in grado di predisporre l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato possa essere ricondotta, sussistendone tutti i presupposti, nella fattispecie prevista e disciplinata dal suddetto comma 12. Spetterà al comune, dunque, la valutazione circa la concreta sussistenza dei presupposti per aderire alla misura straordinaria della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale all'interno della procedura di dissesto che non sia possibile chiudere altrimenti.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di Campione d'Italia (CO):

«Il comune che ha deliberato lo stato di dissesto, e che non è in grado di predisporre l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non può deliberare una seconda dichiarazione di dissesto finanziario senza aver chiuso la prima procedura.

Ricorrendone tutti i presupposti, la cui valutazione è rimessa alla responsabilità dell'ente locale, è invece possibile ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis, secondo quanto disposto dall'articolo 256, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 17 dicembre 2020.

Il Relatore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
22 dicembre 2020
Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)